

Aggiornamento del modello di Comunicazioni dell'incremento delle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori e delle relative istruzioni

(ai sensi del punto 2.6 del provvedimento dell'11 ottobre 2021)

6 maggio 2022

- a) nel modello, alla pagina 2, dopo il riquadro “VALORE DELLE RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO E CREDITO D'IMPOSTA” è inserito un riquadro denominato “IMPORTI DA RIVERSARE (aiuti di cui all'art. 1, c. 13, D.L. n. 41/2021)” costituito da tre campi denominati “Importo aiuti da restituire”, “Interessi da recupero” e “Totale”; nel riquadro “RINUCIA”, le parole “e i quadri A, B e C” sono sostituite dalle seguenti “e i quadri B e C”; nel riquadro “SOTTOSCRIZIONE”, la casella “Quadro A” è eliminata;
- b) nel modello, alla pagina 3, in corrispondenza del punto A), il testo della casella 1 è sostituito dal seguente “che l'ammontare del credito d'imposta indicato nel campo "Credito d'imposta", di cui si intende beneficiare nell'ambito della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni, unitamente agli altri aiuti di Stato ricevuti nel l'ambito della medesima Sezione, non supera i limiti massimi consentiti dalla citata Sezione 3.1 pari a 2. 290.000 euro per il settore dell'agricoltura, 345.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura, 2.300.000 euro per i settori diversi.” e il testo della casella 2 è sostituito dal seguente “che il predetto ammontare supera, per effetto del credito d'imposta indicato nel campo “Credito d'imposta”, i limiti sopra citati. Pertanto, ai fini del rispetto dei predetti limiti, l'ammontare del credito d'imposta richiesto è pari all'importo indicato nel campo “Minor importo richiesto.”; in corrispondenza della casella 2 del punto A) è inserito un campo denominato “Minor importo richiesto”; i punti B) e D) sono eliminati; i punti C), E) e F) sono rinominati, rispettivamente, in B), C) e D) e il testo del punto D) è sostituito dal seguente “che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui al punto A) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo.”;
- c) nel modello, alla pagina 4, il riquadro “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000 (da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.12 del Temporary Framework)” è eliminato;
- d) nel modello, alla pagina 5, i riquadri “SUPERAMENTO LIMITI SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK” e “MINOR IMPORTO RICHIESTO” sono eliminati;
- e) nel modello, alla pagina 6, il quadro A è eliminato;
- f) nel modello, alla pagina 8, nel quadro B è inserita, a margine, la casella denominata “ESONERO”;
- g) nelle istruzioni, alla pagina 1, nel paragrafo “Premessa”, le parole “150 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “250 milioni”; nel paragrafo “Soggetti interessati alla presentazione della comunicazione” sono inserite, in fondo, le seguenti parole: “Il credito d'imposta è riconosciuto, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72 (articolo 3, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25).”;
- h) nelle istruzioni, alla pagina 2, nel paragrafo “Valore delle rimanenze finali di magazzino e credito d'imposta”, dopo le parole “27 luglio 2021”, sono inserite le seguenti: “e nel comma 3 dell'articolo 3

del decreto-legge n. 4 del 2022”; prima del paragrafo “Rinuncia” è inserito il seguente: **“Importi da riversare (aiuti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 41/2021)** Il presente riquadro può essere compilato se in relazione agli aiuti elencati all’art. 1, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. regime “ombrello”), il beneficiario ha superato uno o più dei massimali previgenti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (quelli applicabili fino al 27 gennaio 2021 e quelli introdotti alla data del 28 gennaio 2021) e l’eccedenza va restituita in quanto non trova capienza negli altri massimali previgenti. Per i dettagli su tale verifica si rimanda al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022 e alle istruzioni per la compilazione del relativo modello di autodichiarazione.

In tal caso, il beneficiario indica negli appositi campi rispettivamente l’importo degli aiuti ottenuti in eccedenza che intende restituire mediante sottrazione dal credito d’imposta che verrà riconosciuto a seguito della presentazione della comunicazione e l’importo degli interessi da recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione europea del 21 aprile 2004.

Qualora, pur dovendo restituire eccedenze di aiuti, il beneficiario non intenda sottrarre l’importo degli aiuti eccedenti dal presente credito d’imposta, ad esempio perché già restituito mediante riversamento in F24 o sottrazione da altri aiuti, non compila i predetti campi.

Si fa presente che ai fini della determinazione del credito d’imposta effettivamente spettante la percentuale di cui al punto 4.2 del provvedimento di approvazione della comunicazione è determinata tenendo conto del credito d’imposta al lordo dell’importo degli aiuti che si intende restituire indicato nel campo “Totale” (in pratica si considera l’importo del credito indicato nel campo “Credito d’imposta” o, se inferiore, nel campo “Minor importo richiesto”).

La comunicazione può essere presentata solamente se il beneficiario dispone di un ammontare di aiuti residuo sulla Sezione 3.1 del Temporary Framework ancora fruibile determinato al lordo dell’importo degli aiuti eccedenti già restituiti alla data di presentazione della comunicazione, mediante riversamento con modello F24 o mediante sottrazione da altri aiuti compreso il presente credito d’imposta.

Se, ad esempio, il beneficiario ha già ottenuto aiuti per un importo pari a euro 2.200.000:

1) qualora non debba restituire eccedenze di aiuti, ha un importo di aiuti ancora fruibile pari a euro 100.000;

2) se ha determinato eccedenze di aiuti (da dichiarare con il modello di cui al provvedimento prot. n. 143438 del 27 aprile 2022), ad esempio per 30.000 euro, che intende restituire mediante sottrazione dal credito d’imposta, indica nel campo “Importo aiuti da restituire” l’ammontare di 30.000 euro. In tal caso, l’importo di aiuti ancora fruibile è pari a euro 130.000;

3) se ha determinato eccedenze di aiuti (da dichiarare con il modello di cui al provvedimento prot. n. 143438 del 27 aprile 2022), ad esempio per 30.000 euro, che ha già restituito mediante sottrazione da altri aiuti o mediante versamento con modello F24, non valorizza il campo “Importo aiuti da restituire”. In tal caso, l’importo di aiuti ancora fruibile è pari a euro 130.000.

In caso di compilazione del presente riquadro, il credito d’imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 è pari all’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, come determinato ai sensi del citato punto 4.2, diminuito (fino a capienza) dell’importo indicato nel campo “Totale” del presente riquadro.”;

- i) nelle istruzioni, alla pagina 3, nel paragrafo “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000”, nel titolo le parole “(da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework)” sono eliminate; nel primo capoverso, le parole da “Per gli aiuti diversi dal presente credito” a “previste dalla predetta Sezione 3.12.” sono eliminate; nel secondo capoverso, dopo le parole “dalla predetta Sezione 3.1”, sono inserite le seguenti: “(pari a 290.000 euro per il settore dell’agricoltura, 345.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura, 2.300.000 euro per i settori diversi, a seguito della sesta modifica del Temporary Framework approvata con la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021)” e le parole “delle misure

fiscali elencate nel quadro A (per i quali è barrata la casella "Sez. 3.1"), nonché" sono eliminate; nel secondo capoverso, le parole da "diversa da quelle espressamente" a "della norma istitutiva", sono eliminate; il terzo e il quarto capoverso sono eliminati; nel quinto capoverso, le parole "la casella 2 del punto B" sono sostituite dalle seguenti: "la casella 2 del punto A"; il penultimo e l'ultimo capoverso sono eliminati;

- j) nelle istruzioni, alla pagina 4, il primo capoverso è eliminato; nel secondo capoverso, le parole "per la dichiarazione relativa alla Sezione 3.1 e alla lettera f) del paragrafo 87 del Temporary Framework per la dichiarazione relativa alla Sezione 3.12." sono eliminate; i capoversi dal terzo all'ottavo sono eliminati; nel penultimo capoverso, le parole "F) (Sezione 3.1 del Temporary Framework) o di cui al punto M) (Sezione 3.12 del Temporary Framework)" sono sostituite dalle seguenti: "D)" e le parole "Si precisa che nel quadro A vanno barrate le caselle corrispondenti agli aiuti di cui ha beneficiato il dichiarante e non anche gli altri soggetti con cui si trova nella suddetta relazione di controllo" sono sostituite dalle seguenti "Nel caso in cui tali codici fiscali siano stati già dichiarati in sede di presentazione di altre comunicazioni/ istanze non occorre compilare i righe del presente quadro e va barrata la casella "Esonero", sempre che non siano intervenute modifiche nel qual caso occorre indicare nuovamente tutti i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo (compresi quelli per cui non sono intervenute modifiche)";
- k) nelle istruzioni, alla pagina 5, le parole da "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12" a "Sezione 3.12 del Temporary Framework." sono eliminate;
- l) nelle istruzioni, alla pagina 7, la tabella è eliminata;
- m) nelle istruzioni, alla pagina 8, l'allegato 1 è eliminato.